

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: certificazione contabile per “competenza”

di Marco Bomben

La **documentazione contabile** necessaria per fruire del credito d'imposta R&S **non deve essere materialmente allegata al bilancio** ma è sufficiente che, una volta predisposta, sia **conservata e resa disponibile** al momento del controllo.

Inoltre, nel caso in cui le spese per la certificazione **vengano sostenute nell'anno successivo (N+1) a quello** in cui sono effettuati gli investimenti ammissibili (**N**), lo specifico contributo attribuito su tali spese rientra nel **bonus spettante per l'anno N pur** essendo collegato a costi di **competenza dell'anno N+1**.

Questi i **principali** chiarimenti resi dalla [circolare 13/E](#) di ieri, nella quale il Fisco fornisce una vera e propria guida operativa - alla luce delle novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio - per le imprese che intendono fruire dell'**agevolazione sulle spese di ricerca e sviluppo**.

Si ricorda che l'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#), così come modificato dalla legge di Stabilità 2015, prevede un credito di imposta per le spese sostenute nel quinquennio **2015-2019** in relazione ad attività di R&S.

La legge di Bilancio 2017 è poi intervenuta con una serie di interventi applicabili a partire dai costi sostenuti nei periodi di imposta **successivi al 31 dicembre 2016**. In particolare, la L. 232/2016 ha:

- aumentato le **percentuali di agevolazione** portandole tutte al 50%;
- esteso il **periodo agevolabile** agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020;
- aumentato le **tipologie di spesa ammissibili** facendo rientrare anche i costi per il personale non altamente qualificato;
- innalzato l'**importo massimo fruibile** annualmente da 5 a 20 milioni di euro.

Allegazione al bilancio della certificazione contabile

In materia di **adempimenti documentali**, che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare ai fini dei successivi controlli, la disciplina agevolativa richiede la predisposizione di "**apposita documentazione contabile**" che deve essere **certificata** da un revisore o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali.

Tale certificazione, inoltre, per espressa previsione normativa "**deve essere allegata al bilancio**".

L'infelice formulazione letterale della norma lasciava intendere che per fruire del *bonus* era necessario **depositare** materialmente la documentazione contabile oggetto di certificazione presso il Registro imprese; evidentemente, la questione si poneva solo per i soggetti tenuti al deposito del bilancio.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate aveva **evitato di esprimersi** nella precedente [circolare 5/E/2016](#) limitandosi a ribadire le indicazioni fornite in materia dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27 maggio 2015.

La [circolare 13/E](#) di ieri, invece, chiarisce che **non è necessario depositare la certificazione contabile** presso la Camera di Commercio essendo “*sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del controllo*”.

Spese per attività di certificazione contabile

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale che **certifichi la documentazione contabile** richiesta per fruire dell'agevolazione.

La norma prevede che le spese sostenute in relazione a tale certificazione siano **ammissibili** al credito di imposta:

- nella misura del **100%**;
- entro il **limite massimo di 5.000 euro** per ciascun periodo di imposta.

Nella generalità dei casi, tali spese sono **sostenute nell'anno successivo (N+1)** rispetto a quello in cui sono effettuati gli investimenti agevolabili (N).

Dubbi applicativi circa il computo di questi costi nel **credito d'imposta** potevano sorgere quando l'impresa era sì beneficiaria del *bonus* nell'anno N ma non anche nell'anno N+1.

Atteso che la certificazione contabile è **necessaria per fruire del beneficio**, non pareva ragionevole che il mancato rispetto dei requisiti nell'anno di attestazione, ossia nell'anno N+1, facesse perdere il *bonus* sulle spese sostenute per il relativo **ottenimento**, essendo queste comunque collegate ai costi agevolabili.

In tal senso si è espressa la circolare di ieri, la quale afferma che “**è consentito utilizzare in compensazione a decorrere dall'anno N+1, e più precisamente dal giorno successivo alla data di ultimazione della prestazione del certificatore, il credito di imposta corrispondente alle spese per la certificazione contabile**” sostenute nell'anno N+1 ma relative all'anno N.

Resta ferma la **deducibilità di tali componenti dal reddito d'impresa** secondo le regole ordinarie di competenza, ossia **nell'anno N+1**.

Ad esempio, si consideri un contribuente che:

- risulta beneficiario per il **2016** del credito R&S pari a 10.000 euro;
- il **30.6.2017** ha sostenuto spese di certificazione contabile (ultimate in tale data) per 1.000 euro;
- nel **2017** non sostiene alcuna spesa agevolabile (non può quindi fruire del *bonus*).

L'impresa potrà utilizzare il credito d'imposta 2016, per un ammontare comprensivo del costo della certificazione (pari a **11.000 euro**), a **decorrere dall'1.7.2017**, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Al fine di evitare errori bloccanti, nel modello di versamento andrà indicato, **quale anno di riferimento**, l'anno a cui si riferisce il credito di imposta "principale" (**anno 2016**) anche per la quota parte di credito derivante dalla certificazione.

Si evidenzia, infine, che l'importo del **credito di imposta complessivo** (11.000 euro) dovrà essere indicato nel **quadro RU** del modello Redditi 2017. Diversamente, il costo della certificazione confluirà nel modello Redditi 2018.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >